

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
(in vigore dal 01/12/2019)

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Mutuoconfronto srl, con sede legale in Via Pietro Micca, 20 10125 Torino (TO), codice fiscale e partita IVA n. 11429040014, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Torino con il n. TO-1212621, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M440 del 21/06/2018, cap. soc. € € 50.000 i.v., telefono 011.19827035, posta elettronica info@mutuoconfronto.it pec: mutuoconfronto@legalmail.it, sito internet www.mutuoconfronto.it, assicurazione per i rischi professionali con Lloyd's con polizza n CK0N0020264-LB emessa il 12/02/2020.

I presenti sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi all'indirizzo internet "https://www.organismo-am.it".

INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome, Mail, Telefono svolge per conto di Mutuoconfronto srl, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Agente/Dipendente) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione. I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM all'indirizzo internet https://www.organismo-am.it nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

- Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
- L'esercizio professionale dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.
- La Mediazione Creditizia comprende l'attività di consulenza per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.
- Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal Cliente.
- L'attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari. Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione/erogazione del Finanziamento non venisse concesso.
- Il Mediatore Creditizio può operare: a) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso, al Cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; B) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM). In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Si riportano, di seguito, gli importi massimali applicabili:

Saranno dovute dal cliente nella misura secondo la tabella che segue.

La "provvigione" (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata su importo deliberato, verrà determinato dalle parti nel contratto di mediazione creditizia e sarà dovuto dal Cliente a Mutuoconfronto srl, in via di principio, all'atto di approvazione del finanziamento da parte dell'Intermediario Finanziario erogante.

Provvigione dovuta dal Cliente (anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato).	4% (percentuale massima) sull' importo deliberato INDICARE LA PERCENTUALE PER OGNI SINGOLO PRODOTTO
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione)	Fino ad un massimo di €600,00
Spese di istruttoria	Fino a un massimo di € 600,00.....
Spese comunicazioni finanziamento/ leasing/ factoring in corso	Fino ad un massimo di € 600,00.....
Spese per informazioni su servizi accessori al finanziamento/ leasing/ factoring	Fino ad un massimo di € 600,00.....
Penali	Fino a un massimo € 600,00.....

Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Durata. Il contratto è, di norma, a tempo indeterminato. In tale caso, le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto - direttamente o indirettamente - con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti/locazione finanziaria/altri finanziamenti a suo favore.

L'incarico va conferito al Mediatore Creditizio per iscritto e sarà svolto con una delle seguenti modalità: a) in esclusiva: in tal caso il Cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi; b) non esclusiva: in tal caso, il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il Finanziamento, sia personalmente, sia incaricando altri mediatori creditizi.

Diritti del Cliente. 1) Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come agenzia Mutuoconfronto srl" aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di Mutuoconfronto srl (www.mutuoconfronto.it); nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;

2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del Contratto;

3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;

4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;

5) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.

Obblighi del Cliente. Il Cliente s'impegna a fornire la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per consentire la selezione e l'individuazione della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni finanziarie. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione fornita, siano autentici, completi ed aggiornati. Si impegna altresì a comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti/locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo calcolato sull'importo del finanziamento /locazione finanziaria e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento/locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento/decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio.

È fatto obbligo al Cliente:1) di fornire a Mutuoconfronto srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;

2) di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;

3) di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;

4) di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento;

Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente gli estremi della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazione finanziaria richiesta dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente della banca/finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento/locazione finanziaria.

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo: 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto; 2) di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; 4) di rispettare il segreto professionale; 5) di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Risoluzione del contratto e penali. Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: a) il Cliente non comunichi o non consegna i dati richiesti dal Mediatore, (b) il Cliente comunichi o consegna dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il Cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto a tempo determinato (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Torino.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r. a Mutuoconfronto srl – Direzione – Ufficio Reclami Via Pietro Micca, 20 10125 Torino (TO) o via Pec all'indirizzo mutuoconfronto@legalmail.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

1. Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
2. data del contratto di mediazione
3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
4. motivazione del reclamo
5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.mutuoconfronto.it nella sezione "Reclami".

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

Per eventuali controversie in relazione al contratto di mediazione è esclusivamente competente il Foro di Torino.

LEGENDA ESPLICATIVA

➤ **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

➤ **Finanziamento.** Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.

➤ **Servizi accessori.** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.

➤ **Tecniche di comunicazione a distanza.** Le tecniche di contatto con la Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

- **Offerta fuori sede.** Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del mediatore.
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **Locale aperto al pubblico.** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Intermediari Finanziari.** Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- **TEGM.** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **ISC.** L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al Mediatore commisurato all'importo del finanziamento.
- **OAM.** Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.